



## TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 46/2023

**OGGETTO: Patrocinio a spese dello Stato in materia penale e civile – Opposizioni – Previsioni tabellari, rito applicabile, rapporti fra le Sezioni e fra le Cancellerie**

Il Presidente

rilevato che pervengono in Presidenza, ai fini dell'assegnazione, fascicoli concernenti opposizioni avverso provvedimenti emessi in materia di patrocinio a spese dello Stato, in particolare, da Giudici del Settore Penale;

ritenuto che è opportuno intervenire per una ricognizione delle questioni in tema, emerse nel corso di confronti dedicati e grazie agli apporti acquisiti, e per fornire alcune indicazioni gestionali;

-----

considerato che possono verificarsi quattro casi principali, in relazione ai quali la disciplina risulta la seguente:

(I) – rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio o revoca (Cass. Pen. 14.7.2010, n. 32057) del beneficio da parte del Giudice Penale (GIP/GUP o del dibattimento) – art. 99 e 112 t.u. 115/02 – ricorso al Presidente dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del Giudice (e successivo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza: Cass., Sez. Un., 14.7.2004, n. 36168) – possibilità di delega da parte del Presidente dell'Ufficio giudiziario a un Giudice penale (venendo in rilievo soprattutto «una questione connessa all'effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale»: Cass. Pen. 19.7.2022, n. 28367; Cass. Pen. 23.2.2021, n. 6875; Cass. Pen. 10.2.2020, n. 5351; Cass., 2<sup>a</sup> Sez. Civ., ord., 23.2.2011, n. 4407) in composizione monocratica – applicazione del «rito semplificato di cognizione» ex art. 15 d.lgs. 150/11, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/22 e dalla legge 197/22, e art. 281 *decies* ss. c.p.c. (cfr. Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Reparto 1 – Servizi Relativi alla Giustizia Civile, prot. DAG 202422 del 7.10.2022, in risposta a un quesito in merito al contributo unificato );

(II) – revoca da parte del Giudice Civile o del Lavoro dell'ammissione al beneficio disposta «in via anticipata e provvisoria» dal COA – art. 136 e 170 t.u. 115/02 – ricorso al Presidente dell'Ufficio giudiziario di appartenenza del Giudice (e successivo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza: Cass., 1<sup>a</sup> Sez. Civ., ord., 3.6.2020, n. 10487) – possibilità di delega da parte del Presidente dell'Ufficio giudiziario a un Giudice civile in composizione monocratica – applicazione del «rito semplificato di cognizione» ex art. 15 d.lgs. 150/11, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/22 e dalla legge 197/22, e art. 281 *decies* ss. c.p.c.;

Leontide

(III) – opposizione alla liquidazione del compenso relativo a incarico di difesa conferito nell’ambito di un processo penale – art. 170 t.u. 115/02 – ricorso al Presidente dell’Ufficio giudiziario di appartenenza del Giudice (e successivo ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza) – possibilità di delega da parte del Presidente dell’Ufficio giudiziario a un Giudice civile (trattandosi di «controversia di natura civile che deve essere assegnata e trattata dai Magistrati addetti al servizio civile»: Cass., Sez. Un., 3.9.2009, n. 19161; Cass. 6° Sez. Civ., 16.4.2021, n. 10136) in composizione monocratica – applicazione del «rito semplificato di cognizione» ex art. 15 d.lgs. 150/11, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/22 e dalla legge 197/22, e art. 281 *decies* ss. c.p.c.;

(IV) – opposizione alla liquidazione del compenso relativo a incarico di difesa conferito nell’ambito di una controversia o di un procedimento civile – art. 170 t.u. 115/02 – ricorso al Presidente dell’Ufficio giudiziario di appartenenza del Giudice (e successivo ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza) – possibilità di delega da parte del Presidente dell’Ufficio giudiziario a un Giudice civile in composizione monocratica – applicazione del «rito semplificato di cognizione» ex art. 15 d.lgs. 150/11, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/22 e dalla legge 197/22, e art. 281 *decies* ss. c.p.c.;

-----

poichè le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito, quanto ai «criteri di assegnazione delle opposizioni ai Magistrati addetti all’Ufficio», «che attengono all’organizzazione interna e che debbono formare oggetto dei provvedimenti di amministrazione della giurisdizione previsti dall’art. 7 *bis* ord. giud.», con la conseguenza che, soltanto «in mancanza di tali provvedimenti, l’individuazione delle persone fisiche dei Magistrati ai quali debbono essere assegnati i procedimenti di opposizione dovrà essere operata sulla base dei principi generali» (sentenza n. 19161 del 2009, cit.);

ritenuta, quindi, la conformità a legge delle disposizioni contenute nella Tabella del Tribunale di Foggia per il quadriennio 2020/2023, secondo cui:

(A) – «sono delegati ai Giudici della Prima e della Seconda Sezione Penale, secondo il criterio numerico di ripartizione degli affari monocratici, i ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e i reclami contro le revoche dei provvedimenti di ammissione al suddetto beneficio emessi dai Giudici della Sezione GIP/GUP e delle Sezioni dibattimentali»;

(B) – «al Presidente della Prima Sezione Civile ... è delegata la trattazione delle opposizioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 ... alle liquidazioni in tema di patrocinio per i non abbienti, limitatamente ai decreti emessi nei giudizi trattati dalla Sezione o dalla Sezione Lavoro, con espressa facoltà di sub-delega ai Magistrati della Sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in Tabella»;

(C) – «al Presidente della Seconda Sezione Civile ... è delegata la trattazione delle opposizioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 ... alle liquidazioni in tema di patrocinio per i non abbienti,

limitatamente ai decreti emessi nei giudizi trattati dalla Sezione o dalle Sezioni Penali dibattimentali, con espressa facoltà di sub-delega ai Magistrati della Sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in Tabella;

(D) – «al Presidente della Terza Sezione Civile ... è delegata la trattazione delle opposizioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 ... alle liquidazioni in tema di patrocinio per i non abbienti, limitatamente ai decreti emessi nei giudizi trattati dalla Sezione o dalla Sezione GIP/GUP, dai Giudici di Pace o dal Pubblico Ministero, con espressa facoltà di sub-delega ai Magistrati della Sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione degli affari previsti in Tabella;

considerato che i predetti riferimenti alle questioni concernenti le controversie e i procedimenti civili vengono per prassi estesi e attuati anche nei casi di revoca da parte del Giudice Civile o del Lavoro dell'ammissione al beneficio disposta «in via anticipata e provvisoria» dal COA;

-----

rilevato che, in conseguenza, l'intervento della Presidenza del Tribunale, ai fini della corretta assegnazione delle sopravvenienze in materia di patrocinio a spese dello Stato, è configurabile soltanto nei casi di formale conflitto negativo fra le Sezioni oppure nei casi non riconducibili alle quattro categorie dianzi elencate;

## DISPONE

— che, in conformità alle previsioni tabellari, le opposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato siano automaticamente assegnate alla stregua del seguente quadro riassuntivo:

PENALE	rigetto istanza ammissione e revoca (GIP/GUP e dibattimento)	Giudice monocratico dibattimento penale
PENALE	liquidazione compenso in dibattimento	Giudice monocratico 2 <sup>a</sup> Sezione Civile
PENALE	liquidazione compenso GIP/GUP	Giudice monocratico 3 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	revoca beneficio 1 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 1 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	revoca beneficio 2 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 2 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	revoca beneficio 3 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 3 <sup>a</sup> Sezione Civile
LAVORO	revoca beneficio Sezione Lavoro	Giudice monocratico 1 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	liquidazione compenso 1 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 1 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	liquidazione compenso 2 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 2 <sup>a</sup> Sezione Civile
CIVILE	liquidazione compenso 3 <sup>a</sup> Sezione Civile	Giudice monocratico 3 <sup>a</sup> Sezione Civile
LAVORO	liquidazione compenso Sezione Lavoro	Giudice monocratico 1 <sup>a</sup> Sezione Civile
---	provvedimenti Giudici di Pace	Giudice monocratico 3 <sup>a</sup> Sezione Civile
---	provvedimenti Pubblico Ministero	Giudice monocratico 3 <sup>a</sup> Sezione Civile

— che, in tutti i casi di transizione fra le Sezioni di un procedimento iscritto in materia di patrocinio a spese dello Stato, a seguito di diversa qualificazione giuridica, la Cancelleria ricevente provveda d'ufficio alla reiscrizione e ai successivi adempimenti.

Si comunichi, per l'attuazione, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dirigente Amministrativo e ai Direttori delle Cancellerie di tutte le Sezioni; per conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine


degli Avvocati, nonchè mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Foggia, 22 maggio 2023

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

*Sebastiano L. Gentile*



IL DIRETTORE  
Dr.ssa Rosa TRICARICO

*Rosa Tricarico*